

Comune di Arcevia

(Provincia di Ancona)

- Il Segretario Generale -

Prot. n. 7221

Arcevia li 20 settembre 2016

Ai Responsabili di Area

E p.c. Al Sindaco

S E D E

Oggetto: Accesso Civico. Nuova disciplina alla luce del D.Lgs. n. 97/2016 cd. Freedom of Information Act (FOIA)

Il D.Lgs. n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ha modificato sostanzialmente il D.lgs. n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* sancendo in maniera sempre più netta il principio di una Pubblica Amministrazione quale *“vetrina aperta e trasparente”*.

In particolare ha ridefinito l'istituto dell'accesso civico.

Prima delle modifiche introdotte col D.Lgs. n. 97/2016 erano individuabili due diversi istituti nell'accesso:

1. Artt. 22 e ss. della L. n.241/90 e ss. mm. ed ii. Il diritto di accesso, vero e proprio, inteso come diritto di visionare e chiedere copia dei documenti detenuti da una P.A. da parte di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale era chiesto l'accesso; diritto di accesso da contemperare inoltre con gli interessi, in particolare di tutela della privacy, dei cd. controinteressati;
2. Art.5 del D.Lgs. n.33/2013. Il diritto di accesso (denominato accesso civico) da parte di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo.

Il D.lgs.97/2016 ha ampliato l'istituto dell'accesso civico, prima limitato ai soli atti oggetto di pubblicazione, riconoscendo a *“chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”*, quali ad es. la protezione dei dati personali.

Il tutto con lo specifico *“ scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*

Il richiedente il diritto di accesso civico non dovrà quindi più indicare la motivazione dell'accesso, ma dovrà solo identificare i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

Ogni richiesta deve comunque essere oggetto di un'istruttoria approfondita, in quanto l'ufficio dovrà accertare se il documento richiesto rientri o meno tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Comune di Arcevia

(Provincia di Ancona)

- Il Segretario Generale -

Nel primo caso, infatti, l'ufficio responsabile dovrà verificare se la pubblicazione sia stata fatta regolarmente ed in tal caso ne darà comunicazione allo stesso richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se la pubblicazione invece non è stata fatta, l'Ufficio entro trenta giorni pubblicherà sul sito del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e ne darà comunicazione contemporaneamente al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nell'ipotesi invece in cui non si tratta di documento o informazione soggetta a ordinaria pubblicazione, l'istruttoria dovrà essere tesa soprattutto ad accertare l'esistenza di controinteressati ovvero di soggetti titolari di interessi "contrapposti" al diritto di accesso. Ove siano presenti, l'ufficio dovrà notificare a questi ultimi tempestivamente la richiesta di accesso, mediante invio con raccomandata A.R. o PEC. Il controinteressato entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione potrà presentare "motivata" opposizione. In tal caso, l'ufficio dovrà procedere al bilanciamento degli interessi contrapposti, per decidere se accogliere la richiesta di accesso. Inutile tacere che l'assenza della motivazioni della richiesta rende più difficile tale valutazione.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni, termine sospeso, nell'ipotesi della notifica al controinteressato, da tale comunicazione alla ricezione dell'opposizione o al decorrere dei 10 giorni in caso di silenzio.

Ove l'accesso venga accolto nonostante l'opposizione del controinteressato, l'ufficio dovrà darne comunicazione al suddetto controinteressato e "non prima di 15 giorni dalla ricezione di quest'ultima comunicazione da parte del controinteressato" trasmettere al richiedente i dati o documenti oggetto dell'accesso.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide entro 20 giorni.

Contro le decisioni dell'amministrazione, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dal provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio oppure può presentare ricorso al Difensore Civico Regionale.

Si ricorda che la richiesta è gratuita, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali effettivamente sostenuto e può essere indirizzata all'Ufficio che detiene il documento, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o ad altro soggetto specificatamente individuato dall'amministrazione.

Si allega un modello di domanda.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia Palatroni